

Schema di convenzione tra Comune di Bologna e Adriatica Acque srl per la gestione di un distributore automatico di acqua alla spina (“Casa dell’Acqua”)

tra

Il Comune di Bologna - Dipartimento Urbanistica Casa e Ambiente - Settore Ambiente e Verde, (C. F. e Partita IVA 01232710374) rappresentato dal Dott. Roberto Diolaiti, in qualità di Direttore del Settore Ambiente e Verde, domiciliato per la carica in Piazza Liber Paradisus n.10 - Bologna che interviene nel presente atto in forza dell'atto sindacale PG 360655/2016 (d'ora in poi denominato Comune);

e

Adriatica Acque srl (Partita IVA), con sede in , rappresentato da in qualità di Legale Rappresentante domiciliato per la sua carica elettiva presso la sede della Società.

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 16/2015 (“Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n 31”) sancisce, tra gli obiettivi, quello della riduzione nella produzione di rifiuti pro-capite;
- che il Comune di Bologna ha posto in essere diversi progetti volti alla riduzione nella produzione del rifiuto;
- con Delibera di Giunta PG n. 384115/2020 veniva approvato il progetto di realizzazione del punto di erogazione di acqua alla spina ubicato in Via del Pratello 80;
- con Determinazione PG n. 548548/2020 venivano affidati gli interventi di realizzazione della struttura alla ditta Adriatica Acque srl;
- con Delibera di Giunta Comunale DG/PRO/2021/101, PG n. del è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione delle attività legate al funzionamento della struttura;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART.1 – OGGETTO

La presente Convenzione disciplina le modalità di gestione e manutenzione dell'erogatore dell'acqua potabile di rete, di proprietà comunale, ubicato in Via del Pratello 80.

ART. 2 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a garantire il funzionamento e la gestione della struttura di erogazione dell'acqua di rete nelle tipologie: naturale refrigerata, gassata refrigerata, leggermente gassata refrigerata.

Il funzionamento e la manutenzione dovranno prevedere:

- la manutenzione ordinaria delle strumentazioni della tecnostruttura;
- la pulizia delle componenti impiantistiche e della tecnostruttura;
- le analisi microbiologiche periodiche ai punti di erogazione come da piano HACCP condiviso con ASL almeno una volta all'anno;
- il rifornimento dell'anidride carbonica alimentare a necessità;
- la sostituzione dei filtri e sanificazione dei circuiti idrici, a necessità, con frequenza minima trimestrale.

Sono a carico del Concessionario:

- la notifica sanitaria di inizio attività presso l'ASL territoriale di competenza;
- gli oneri legati alla manutenzione e pulizia ordinarie e straordinarie delle componenti impiantistiche e strumentazioni della struttura, atte a garantire le normali condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza dell'impianto e l'idoneità della struttura dal punto di vista igienico-sanitario, atte a mantenere una perfetta qualità dell'acqua erogata per tutta la durata della convenzione e nel rispetto della normativa di settore vigente. Copia del manuale d'uso e manutenzione dovrà essere trasmessa al Comune;
- gli oneri legati alle abilitazioni necessarie al regolare espletamento dell'attività di controllo della qualità del prodotto erogato;
- il rispetto dell'orario di apertura della casa dell'acqua compreso tra le ore 0,00 antimeridiane e le ore 24,00 pomeridiane, per tutti i giorni dell'anno;
- la custodia di tutta la necessaria documentazione e certificazione relativa all'esercizio dell'impianto;
- predisposizione del numero verde dedicato alle segnalazioni dell'utenza o di altro canale comunicativo.

Il Concessionario dovrà:

- intervenire, in caso di guasti o qualunque altro malfunzionamento, entro 24 ore dalla richiesta di intervento da parte dell'Amministrazione Comunale;
- applicare un prezzo di vendita dell'acqua come definito al successivo art. 6 - Tariffa all'utenza;
- adottare modalità operative di erogazione/prelievo dell'acqua mediante utilizzo di monete o chiavette, tessere o altri analoghi dispositivi ricaricabili;
- fornire un report semestrale relativo ai consumi, corredato di una stima di riduzione del rifiuto realizzata grazie alla struttura erogatrice;
- fornire un report semestrale relativo agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati ed agli incassi della struttura a copertura dei costi di manutenzione;
- dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione in caso di interruzione del servizio di erogazione e fornire adeguata motivazione, impegnandosi al ripristino tempestivo del servizio.

A carico del Concessionario:

- sono la gestione e la distribuzione delle tessere o degli altri analoghi dispositivi ricaricabili;
- il ritiro, gestione e rendicontazione presso l'Agenzia delle Entrate dell'incasso giornaliero.

Le attività descritte nel presente articolo non potranno essere cedute a terze parti.

ART. 3 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

Sono a carico dell'Amministrazione le spese relative alle utenze di elettricità e acqua, senza interruzioni, compatibilmente con l'erogazione disposta dall'ente gestore.

L'Amministrazione si impegna inoltre alla diffusione dell'informazione e promozione del servizio verso l'utenza.

Per lo svolgimento di tale intervento, il Comune di Bologna individua nel Settore Ambiente e Verde - UI Gestione Ciclo Rifiuti il Coordinamento delle attività oggetto della presente convenzione.

ART.4 – COPERTURA ASSICURATIVA

Il Concessionario solleva il Comune per qualsiasi danno, molestie e spese che potessero conseguire direttamente o indirettamente, per effetto totale o parziale della concessione, ed a garanzia si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.

Il numero di polizza per la gestione delle case dell'acqua è la n.

ART.5 – ONERI FINANZIARI

Gli importi stimati legati alla gestione e manutenzione sono fissati dal Concessionario in 5.000,00 €/anno al netto degli oneri fiscali, stimabili in circa 185 litri al giorno per un costo medio di 7,5 cent/litro.

Gli introiti legati all'utilizzo dell'erogatore da parte dell'utenza saranno gestiti dal Concessionario.

Qualora gli oneri sopra citati non trovino copertura negli introiti legati all'utilizzo dell'erogatore per l'anno solare di riferimento, l'Amministrazione provvederà a corrispondere al Gestore l'importo a copertura fino al raggiungimento degli importi sopra stimati per i primi due anni di esercizio dell'erogazione.

Art. 6 – TARIFFA ALL'UTENZA

La tariffa che il concessionario potrà applicare all'utenza è determinata nella misura di:

- 0,05 € per litro di acqua naturale
- 0,10 € per litro di acqua gassata e leggermente gassata

Il concessionario, previa approvazione dell'Amministrazione, ed in funzione di comprovati incrementi dei costi di gestione relativi alla struttura, potrà aggiornare il prezzo al litro stabilito.

ART. 7- DURATA

La presente convenzione ha validità di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione.

Prima della sua naturale scadenza, le Parti potranno concordare le nuove condizioni contrattuali per addivenire ad un eventuale rinnovo secondo la normativa vigente .

ART. 8- RISERVATEZZA TRATTAMENTO DEI DATI E NORME DI COMPORTAMENTO

Il Concessionario viene reso edotto che il trattamento dei dati viene compiuto per finalità istituzionali come specificate nella presente convenzione e che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bologna il quale, a tal fine, garantisce la massima riservatezza e l'osservanza del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal Reg. UE 2016/679.

Ogni diritto di utilizzazione dei risultati derivanti dall'esecuzione delle attività inerenti la presente convenzione spetta in modo esclusivo, senza limiti spazio-temporali, al Comune di Bologna.

ART. 9 - REFERENTI

Il Comune indica quale proprio referente in ordine alla presente convenzione il responsabile della U.I. Gestione ciclo rifiuti del Settore Ambiente e Verde .

Il Concessionario indica quale proprio referente

ART. 10 - DECADENZA/SOSPENSIONE DEL RAPPORTO

La presente convenzione decade, qualora la struttura non sia mantenuta in perfetto stato di pulizia e manutenzione, ovvero vengano accertate, da parte dell'ASL o da altri organi o enti di controllo, inadempienze relativamente alle norme di igiene dell'alimentazione.

La decadenza è dichiarata, previa comunicazione, con provvedimento del Responsabile del Procedimento.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Entrambe le parti potranno risolvere il presente rapporto, previa comunicazione scritta con almeno quindici giorni di preavviso, senza oneri se non quelli derivanti dalla corresponsione del rimborso forfettario convenuto, da porporzionare alle ore di attività effettivamente svolte dal Concessionario al momento in cui è risolto il rapporto.

Il rapporto potrà altresì essere risolto qualora non vi sia accordo sulla revisione delle tariffe dell'erogazione dell'acqua da applicare alle utenze.

ART. 12 – SPESE

Tutte le eventuali spese contrattuali, tasse, imposte, tributi in genere, sono a carico del soggetto affidatario.

ART. 13 - GESTIONE CONTROVERSIE

Ogni attività prevista dalla presente convenzione si svolgerà nel rispetto dell'ordinamento generale dello Stato e delle leggi che ne regolano l'attività.

Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole ogni controversia dovesse insorgere in ordine alla presente Convenzione. Nel caso in cui ciò non sia possibile il Foro competente è in via esclusiva quello di Bologna.

Bologna,

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Bologna

Il Direttore del Settore Ambiente e Verde

Per Adriatica Acque srl

Il Legale Rappresentante